

**N. 00355/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 00714/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 714 del 2013, proposto da:  
Vodafone Omnitel, in persona del legale rappresentante p. t.,  
rappresentato e difeso dall'avv. Erica Deuringer, con domicilio eletto  
presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Mozzetti in Latina, via Cavata  
n.12;

**contro**

Comune di Minturno, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e  
difeso dall'avv. Giovanni Malinconico, con domicilio eletto in Latina, via  
Farini, 4;

**nei confronti di**

Telecom Italia Spa, H3g Spa, in persona dei rispettivi legali  
rappresentanti p. t., non costituiti;

**e con l'intervento di**

ad opponendum:

Francesco Sparagna, Gina Sparagna, Lina Sparagna, Nicola Sparagna,  
Maria De Santis, Giuseppe Treglia, Giuseppe Treglia, Fortunato

Ruggieri, Ferdinando Corrente, Elisabetta Treglia, Maria Grazia Lepone, Maria Federico, Anna Cupo, Giuseppe Simone, Giuseppe Conte, Colomba Conte, Alberto Falso, Rosa Masone, Annita Giovanna Vellucci e Rosa Scipione, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea e Francesco Sparagna, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Vasaturo in Latina, via Carturan 7;

**per l'annullamento**

*previa sospensione dell'efficacia,*

della nota prot. n.25196 datata 28 giugno 2013, con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Minturno ha espresso diniego alla richiesta di autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base;

della delibera di C.C. n.6/2013 recante il Regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Minturno e degli interventori elencati in epigrafe;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso presenti apprezzabili profili di fondatezza in quanto: a) le censure proposte contro il regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per la

telefonia cellulare appaiono fondate nella parte in cui denunciano che i divieti introdotti sono preordinati a finalità di protezione della salute umana piuttosto che all'esigenza di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti; b) la qualificazione dell'area scelta dal punto di vista urbanistico appare irrilevante dato che gli impianti del tipo in contestazione, costituendo opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati in qualsiasi zona comunale (sono cioè compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica); non risulta dimostrato d'altra parte che esista sull'area un vincolo di inedificabilità assoluta; c) il diniego non può essere giustificato in base all'esistenza del vincolo paesaggistico dato che l'autorità preposta alla gestione di tale vincolo ha rilasciato la necessaria autorizzazione (e le disposizioni che introducono ulteriori limitazioni al riguardo recate dal regolamento comunale appaiono di dubbia legittimità; d) in ordine all'insistenza nell'area oggetto di intervento di condutture idriche e/o fognarie, il comune, pur avendone avuto la possibilità, non ha fornito alcuna certezza al riguardo e nemmeno risulta aver eseguito un rilievo in loco per acclarare in modo conclusivo se e in qual misura l'impianto della ricorrente interferisca con le condutture in questione; né gli intervenienti hanno a loro volta fornito elementi persuasivi a dimostrazione di questo assunto;

Ritenuto in ordine alle spese del giudizio cautelare di disporre la compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ACCOGLIE la suindicata domanda di tutela cautelare.

Fissa l'udienza del 5 giugno 2014 per la trattazione del merito del

ricorso.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)